

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE

REGIONALE

USS EDILIZIA SANITARIA 7

Contratto di appalto relativo al servizio di ingegneria per l'aggiornamento dell'analisi di vulnerabilità sismica, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo concernente l'adeguamento normative Antisismiche del Pad. Specialità dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino – CUP C31B22001310001 – CIG 9413172B43

L'anno 2023 addì 11 del mese di Gennaio

TRA

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

E

l'Ing. Gianfranco Visconti nato a Genova il 12/05/1950, CF: VSCGFR50E12D969S, il quale interviene nel presente Contratto nella sua qualità di legale rappresentante del RTP costituito con atto autentificato presso il Comune di Genova in data 21/10/2022 fra l'Ing. Gianfranco Visconti, capogruppo mandatario, con Studio Tecnico e sede legale in Via Cesarea 17/11 – 16121 Genova – Partita IVA: 03776820106, iscritto all'Ordine degli Inge-

Registro Atti Privati n. 443

Prot-2023-0033241 del 11/01/2023

gne-ri della Provincia di Genova al n. 4631A,

Ing. Bruno Boldrin nato ad Alessandria il 18/05/1954, CF: BLD-BRN54E18A182V, mandante, con studio in Via Marcello Staglieno 10/17 – 16129 Genova, Partita Iva 03057150108, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n. 6142 A;

PREMESSO che

Decreto n. 5975 del 29/09/2022 il predetto RTP, capogruppo ing. Gianfranco Visconti, è risultato aggiudicatario del servizio di ingegneria per l’aggiornamento dell’analisi di vulnerabilità sismica, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo concernente l’adeguamento normative Antisismiche del Pad. Specialità dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - Genova

DATO ATTO CHE

La realizzazione delle opere è finanziata interamente dai fondi per l’attuazione degli interventi rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di titolarità del ministero della Salute – Missione Salute (M6) – la componente M6.C2 – 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile

PRESO ATTO che

l’Appaltatore ha accettato di applicare le disposizioni di cui all’art.3 del “Codice di comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria” approvato con D.G.R. n.187 del 12/03/2021 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del disciplinare; che, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, non è necessario

acquisire la documentazione antimafia, trattandosi di disciplinare di valore complessivo inferiore a 150.000 Euro;

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

1. La Regione Liguria conferisce all'ATP aggiudicataria, come sopra rappresentato dall'Ing. Gianfranco Visconti, l'incarico del servizio di ingegneria per per l'aggiornamento dell'analisi di vulnerabilità sismica, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto concernente l'adeguamento normative Antisismiche del Blocco B del Pad. Specialità dell'IRCCS.

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente affidamento sono meglio rappresentate nei documenti di gara a cui si rinvia e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di incarico.

Art. 3 – Corrispettivo

1. L'importo contrattuale relativo alle attività di ingegneria volto alla redazione dell'oggetto dell'incarico ammonta ad € 110.100,78=, IVA ed altri oneri esclusi, come meglio specificato nella lettera di invito Prot. 2022-0782165 del 08/08/2022.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali assistenziali ed è fatta salva la liquidazione finale.

Art.4 – Documenti parte del disciplinare

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previste dal DIP e dagli allegati della documentazione di gara.

2. I documenti di cui al precedente comma sono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Art. 5 - Termini di esecuzione delle prestazioni

1. La consegna degli elaborati progettuali oggetto dell'appalto dovranno rispettare le seguenti tempistiche:

- vulnerabilità sismica entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio del servizio;

- progetto di fattibilità tecnica ed economica PNRR esecutivo entro 60 giorni naturali e consecutivi;

Sono incluse nel corrispettivo pattuito tutte le seguenti spese occorrenti per l'espletamento dell'incarico come sopra definito, le spese per la partecipazione ad incontri, riunioni con gli Enti competenti; le spese vive di viaggio per il tempo passato fuori ufficio dalla Parte Contraente e dal personale di aiuto; escluse le spese per l'effettuazione di rilievi, misurazioni, indagini, sondaggi, ricerche archivistiche; sono invece comprese le spese per l'assistenza alle attività di cui al punto precedente.

La Parte Contraente si impegna a presentare alla parte Committente i progetti di cui all'oggetto del presente disciplinare di incarico sia su supporto cartaceo in 3 (tre) copie, sia su supporto informatico, e specificatamente tutti i files do-

vranno essere forniti in formato pdf; e in formato editabile (*.doc, *.dcf, *.dwg)

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'appaltatore ha comunicato alla Regione Liguria il seguente conto dedicato: IBAN IT 11T0333201400000000965974 Banca Passadore & C. Spa Ag. Genova Via Ettore Vernazza 27, nonché, i soggetti delegati ad operare su di essi, ovvero il Sig. Gianfranco Visconti CF: VSCGFR50E12D969S e il Sig. Bruno Boldrin CF: BLDBRN54E18A182V. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

3. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del disciplinare.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 della citata legge, la Regione Liguria verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'onere di trasmettere alla Regione Liguria i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 7 - Modalità di pagamento

Gli onorari di cui al precedente articolo saranno liquidati dall'IRCCS San Martino. L'importo è corrispondente alla quota parte di parcella cui viene applicato lo sconto e sarà liquidata sulla base delle singole prestazioni effettuate e validate, come di seguito articolata:

analisi di vulnerabilità sismica e progetto di fattibilità	€ 110.100,78
tecnica ed economica PNRR:	

- 20% anticipazione	€ 22.020,16
- 30% consegna analisi vulnerabilità sismica	€ 33.030,23
- 50% verifica PFTE PNRR	€ 55.050,39

È ammessa erogazione dell'anticipazione nelle forme di cui all'articolo 35 c.18 del Codice.

Art. 8 - Penali

Ai sensi del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e del Decreto interministeriale del 24/08/2020 n. 132 - Min. Economia e Finanze la fattura dovrà essere riportato il Decreto n. 4624 del 22/07/2022 ed i codici CUP e CIG.

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 6) e 7), il Policlinico potrà applicare le seguenti penalità:

a. Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in Contratto: penale pari all'1 per mille (unpermille) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.

b. Ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in Contratto: importo penale da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali, applicate ai sensi dei precedenti commi, verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 20% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il Policlinico ha facoltà di risolvere il Contratto senza che la controparte possa pretendere alcun com-

penso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, pregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Policlinico in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 9 – Premio di accelerazione

In ragione del particolare interesse del Policlinico al completamento delle attività professionali del contratto *de quo* entro il 15.01.2022, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e l'esecuzione del contratto sia conforme alle obbligazioni assunte, al professionista è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al 50% (cinquanta) per cento del valore massimo della penale di cui all'articolo 8 lett. b); il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

Art. 10 - Responsabilità del professionista

1. Il professionista incaricato, che dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'attività oggetto del presente disciplinare, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, è direttamente responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione regionale in conseguenza di errori o di omissioni. La responsabilità si estende anche ai costi ed ai maggiori oneri che la predetta amministrazione deve sopportare in relazione al non corretto svolgimento dell'incarico, ferma restando, in ogni caso, l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

Art. 11 - Proprietà del materiale

1. I dati, i rapporti, le relazioni e qualunque altro elaborato, in formato cartaceo e in formato elettronico editabile, prodotti nell'espletamento della presta-

zione in argomento rimarranno di proprietà piena ed esclusiva della Regione Liguria, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio.

2. E' fatto divieto al professionista incaricato di utilizzare i risultati derivanti dall'attività per proprie pubblicazioni o fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della Regione Liguria.

Art. 12 – Polizza di responsabilità civile professionale e cauzione definitiva

L'RTP ha presentato polizza fideiussoria ex art. 103 comma 1 D. Lgs. 50/2016 s.m.i emessa in data 22/11/2022 dalla Banca Passadore & C. s.p.a n. 20337. L'Ing. Gianfranco Visconti ha una polizza di copertura della responsabilità civile professionale n. PI-53623422N2 emessa dalla Arch. Insurance e l'Ing. Bruno Boldrin ha polizza professionale n. ICIP002132 emessa dalla AON, ai sensi dell'art. 3 comma 5 lett. e) del D.L. 138/13.8.2011 conv. in L.148/2011.

Art. 13 - Personale dell'affidatario

La figura designata a svolgere le prestazioni previste dal Contratto, e di seguito riportate, è Gianfranco Visconti, nato a Genova, - C.F. VSCGFR50E12D969S.

Art. 14 – Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto salvo le disposizioni dalla documentazione di gara.

Art. 15 - Doveri comportamentali

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 3 del Codice di comportamento della Regione Liguria approvato con D.G.R. n.187 del 12/03/2021, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del disciplinare, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.

2. L'appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

Art. 16 - Tutela dei lavoratori

1. Nell'esecuzione del presente disciplinare l'appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 17 – Assunzioni obbligatorie

1. Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68

Art. 18 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Regione si riserva la facoltà di pagare le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, secondo le modalità previste dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 – Divieto di cessione del disciplinare – cessione del corrispettivo

1. Il disciplinare non può essere ceduto a pena di nullità, fatta salva l'eventuale sostituzione del contraente prevista dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016.

2. E' consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 20 - Risoluzione del disciplinare e diritto di recesso

1. Le ipotesi di risoluzione del disciplinare sono disciplinate dall'art. 22 del Capitolato e dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016.

2. La risoluzione del disciplinare troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti e in contraddittorio con l'appaltatore stesso.

3. In caso di risoluzione del disciplinare per inadempimento, all'appaltatore inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del disciplinare, decurtato delle eventuali penali maturate.

4. Resta ferma la facoltà della Regione Liguria di procedere nei confronti della controparte per il risarcimento del danno provocato, comprese le nuove od ulteriori spese che l'Amministrazione dovrà assumere a causa

dell'inadempimento.

Art. 21 - Recesso

1. La Regione Liguria ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente disciplinare nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

2. La Regione Liguria può avvalersi della facoltà di recedere dal disciplinare ai sensi dell'art. 2237 comma 1 del Codice Civile, per comprovati motivi di interesse pubblico.

3. Il recesso da parte dell'appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa della Regione Liguria per i danni provocati.

4. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

5. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non dar corso a fasi progettuali successive alla definitiva, ovvero alla fase di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, per qualunque causa ciò si renda necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla è dovuto all'aggiudicatario del servizio, se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte fino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'amministrazione.

Art. 22 - Controversie e foro competente

1. Per la risoluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione e all'esecuzione di quanto previsto dal presente disciplinare, l'unico Foro competente è quello di Genova.

Art. 23 – Modalità di stipula disciplinare, spese di disciplinare e di registro

1. Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica e viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.

2. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell'appaltatore.

3. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007.

4. L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente disciplinare sono effettuate nell'esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

5. Ai fini dell'imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Art. 24 - Rinvio normativo

1. Per quant'altro non previsto nel presente disciplinare le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e nel D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente nonché nel Codice Civile.

Art. 25 - Tutela dati personali

1. Il conferimento dei dati personali dell'Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

2. I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE2016/679".

3. All'appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

4. Il titolare del trattamento è la Regione Liguria, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede in Piazza De Ferrari, 1 - cap. 16121 Genova, pec: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la REGIONE LIGURIA

Per l'RTP

___Dott. Giorgio Sacco___

___Ing. Gianfranco Visconti___

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.